

Delibera inerente agli adempimenti previsti dal nuovo can. 1336 del Codice di Diritto Canonico con riguardo alle pene espiatorie

La 77ª Assemblea Generale ha approvato la Delibera inerente agli adempimenti previsti dal nuovo can. 1336 del Codice di Diritto Canonico con riguardo alle pene espiatorie.

La Delibera, ottenuta la recognitio della Santa Sede con decreto del Dicastero per i Vescovi del 1° dicembre 2023 prot. n. 757/2005, promulgata dal Presidente della CEI con decreto del 21 dicembre 2023 prot. n. 907/2023, entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2024.

Si riportano di seguito:

- la recognitio della Santa Sede;*
- il decreto di promulgazione della Delibera;*
- il testo della Delibera inerente agli adempimenti previsti dal nuovo can. 1336 del Codice di Diritto Canonico con riguardo alle pene espiatorie.*

“Recognitio” della Santa Sede

Prot. N. 757/2005



CONGREGATIO PRO EPISCOPIS

Dicasterium pro Episcopis ex 5 Iunii 2022

ITALIAE

De Conferentiae Episcoporum decreti generalis recognitione

DECRETUM

Em.mus P.D. Matthaeus Maria S. R. E. Card. Zuppi, Conferentiae Episcoporum Italiae Praeses, ipsius Conferentiae nomine, ab Apostolica Sede postulavit, ut canonis 1336 § 2,2° et § 4,5° Codicis Iuris Canonici norma complementaris, a conventu plenario Conferentiae ad normam iuris adprobata, rite recognosceretur.

Dicasterium pro Episcopis, vi facultatum sibi articulo 110 Constitutionis Apostolicae “Praedicate Evangelium” tributarum et collatis consiliis cum Dicasteriis quorum interest, memoratam normam, prout in adnexo exemplari continentur, iuri canonico universali accommodatam repperit et ratam habet.

Quapropter, eadem norma, modis ac temporibus a memorata Conferentia determinatis, promulgari poterit.

Datum Romae ex Aedibus Dicasterii pro Episcopis, die 1° mensis Decembris anno 2023.

ROBERT CARD. PREVOST
Praefectus

✠ ILSON DE JESUS MONTANARI
A Secretis

Promulgazione della Delibera

Conferenza Episcopale Italiana

Prot. n. 907/2023

DECRETO

La 77^a Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana, svoltasi a Roma dal 22 al 25 maggio 2023, ha approvato la Delibera inerente agli adempimenti previsti dal nuovo can. 1336 del Codice di Diritto Canonico con riguardo alle pene espiatorie, che ha ottenuto la *recognitio* della Santa Sede con decreto del Dicastero per i Vescovi del 1° dicembre 2023 prot. n. 757/2005.

Con il presente decreto, nella qualità di Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, promulgo, ai sensi degli articoli 16, § 3, e 27, lettera f, dello statuto e dell'articolo 72 del regolamento della C.E.I., l'allegata Delibera, stabilisco che il presente decreto con il relativo allegato siano pubblicati nel “*Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*” e sul sito istituzionale della CEI (www.chiesacattolica.it), e dispongo che la Delibera entri in vigore il 1° gennaio 2024.

Roma, 21 dicembre 2023

CARD. MATTEO MARIA ZUPPI
Arcivescovo di Bologna
Presidente

✠ GIUSEPPE ANDREA SALVATORE BATURI
Arcivescovo di Cagliari
Segretario Generale

Conferenza Episcopale Italiana

La 77^a Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana

- CONSIDERATI gli adempimenti previsti dal can. 1336, §§ 2, 2° e 4, 5° del codice di diritto canonico;
- VISTI il can. 455 del codice di diritto canonico e l'art. 16 dello statuto della Conferenza Episcopale Italiana

approva la seguente

DELIBERA

§ 1. L'ingiunzione dell'autorità competente prevista dal can. 1336, § 2, 2°, consiste nel pagamento da parte dell'autore del delitto di una somma di denaro, a titolo di ammenda, da un minimo di euro 200 ad un massimo di euro 2.000, con possibilità di raddoppiare l'importo massimo. Il provvedimento ingiuntivo specifica se il pagamento deve avvenire in unica o più soluzioni.

Il Vescovo diocesano decide se destinare il pagamento dell'ingiunzione alla Conferenza Episcopale Italiana oppure alla diocesi o ad altre realtà ecclesiali locali per l'impiego delle somme in finalità caritative o riparatorie o anche per le necessità economiche in vista della formazione iniziale o permanente del clero. Restano impregiudicate le azioni restitutorie e risarcitorie nei confronti dell'autore del delitto.

§ 2. In base alla gravità del delitto, la privazione della remunerazione ecclesiastica prevista dal can. 1336, § 4, 5°, può avere ad oggetto un importo mensile, di durata determinata, considerato il caso, non superiore alla parte che eccede la somma corrispondente alla remunerazione minima che spetta al presbitero in base alla delibera della CEI n. 58, salvo, in ogni caso, il disposto del can. 1350, § 1.